



# COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

### INDICE

<b>Capo I - PRINCIPI</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 - Valori etici e sociali.....	4
Art. 3 - Competenze del Comune e del Sindaco .....	5
<b>Capo II – COMMISSIONI ED UFFICI COMUNALI</b> .....	<b>6</b>
Art. 4 – Sportello Unico per Tutela Animali (SUTA) .....	6
Art. 5 - Commissione Comunale per la Tutela degli Animali .....	6
<b>Capo III - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>8</b>
Art. 6 - Definizioni.....	8
Art. 7 - Ambito di applicazione. ....	8
Art. 8 - Esclusioni .....	8
<b>Capo IV – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>9</b>
Art. 9 – Divieti speciali .....	9
Art. 10 - Cattura animali .....	11
Art. 11 - Abbandono .....	11
Art. 12 - Avvelenamento.....	11
Art. 13 – Cartellonistica .....	11
Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico .....	11
Art. 15 – Trasporto su veicoli a motore e su veicoli a due ruote .....	11
Art. 16 - Accesso negli esercizi pubblici e commerciali.....	12
Art. 17 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche .....	12
Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio .....	12
Art. 19 – Spettacoli, circhi e intrattenimenti con l’utilizzo di animali.....	13
Art. 20 – Esposizione, mostre e concorsi di animali.....	13
Art. 21 – Adozioni e Cessione: divieti.....	13
Art. 22 – Smarrimento .....	13
Art. 23 Rinvenimento.....	13
Art. 24 - Fuga, cattura, uccisione di animali .....	14
Art. 25 – Pet Therapy .....	14
Art. 26 - Allevamento e addestramento .....	15
Art. 27 - Vendita di animali da affezione.....	15
Art. 28 - Vendita di altri animali.....	16
Art. 29 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche.....	16
Art. 30 – Censimento .....	16
Art. 31 – Confisca e sequestro di animali .....	16
Art. 32 - Sepoltura.....	16
Art. 33 - Destinazione di cibo per animali .....	17
Art. 34 – Associazioni ed Enti .....	17
Art. 35 - Misura dei box, recinti, gabbie.....	17
<b>Capo V - CANI</b> .....	<b>18</b>
Art. 36 – Anagrafe canina .....	18

Art. 37 – Attività motoria e rapporti sociali.....	18
Art. 38 – Detenzione cani in aree private.....	18
Art. 39 - Detenzione a catena.....	19
Art. 40 - Guinzaglio e museruola.....	19
Art. 41 - Raccolta deiezioni .....	20
Art. 42 – Rinuncia alla proprietà del cane e temporaneo affido .....	20
Art. 43 - Adozioni di animali del canile anche a distanza .....	20
Art. 44 - Centri di addestramento-educazione .....	21
Art. 45 - Requisiti dei canili e rifugi per cani .....	21
Art. 46 - Competenze del Comune.....	21
Art. 47 - Documenti da portare al seguito.....	21
<b>Capo VI – GATTI .....</b>	<b>22</b>
Art. 48 - Definizione dei termini usati nel presente titolo. ....	22
Art. 49 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline. ....	22
Art. 50 – Contenimento delle nascite.....	22
Art. 51 – Censimento e sterilizzazione .....	22
Art. 52 - Cura delle colonie feline.....	22
Art. 53 - Competenze del Comune.....	23
Art. 54 – Gestione del gattile sanitario e dei rifugi per gatti.....	23
Art. 55 - Detenzione dei gatti di proprietà. ....	23
Art. 56 - Cantieri .....	23
<b>Capo VII – EQUIDI.....</b>	<b>24</b>
Art. 57 - Principi distintivi .....	24
Art. 58 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico. Licenza allo svolgimento di attività di trasporto pubblico .....	24
Art. 59 - Limitazioni all’uso del cavallo da trazione .....	24
Art. 60 - Conduzione di cavalli in strada in generale.....	25
<b>Capo VIII – RODITORI (LAGOMORFI E MUSTELIDI) .....</b>	<b>26</b>
Art. 61 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie. ....	26
<b>Capo IX – AVIFAUNA.....</b>	<b>27</b>
Art. 62 – Avifauna protetta .....	27
Art. 63 – Detenzione di volatile e dimensioni delle gabbie per volatili.....	27
Art. 64 - Tutela della avifauna .....	27
Art. 65 - Tutela per balestruccio, rondine e rondone .....	28
Art. 66 - Tutela delle colonie di Gruccione ( <i>Merops apiaster</i> ) .....	28
Art. 67– Contenimento numerico delle popolazioni di piccioni ( <i>Columbia livia domestica</i> ),.....	28
<b>Capo X - ANIMALI ACQUATICI.....</b>	<b>30</b>
Art. 68 - Detenzione di specie animali acquatiche.....	30
Art. 69 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari .....	30
Art. 70 - Divieti.....	30
Art. 71 - Norme a garanzia della salute pubblica.....	30
Art. 72 - Tartarughe acquatiche. ....	30
<b>Capo XI – FAUNA SELVATICA.....</b>	<b>31</b>
Art. 73 - Tutela della piccola fauna.....	31
Art. 74 - Tutela della Fauna selvatica non piccola.....	31
<b>Capo XII - ANIMALI ESOTICI .....</b>	<b>32</b>
Art. 75 - Tutela degli animali esotici .....	32
<b>Capo XIII – ANIMALI DA REDDITO .....</b>	<b>33</b>
Art. 76– Rinvio alla normativa nazionale e comunitaria .....	33
<b>Capo XIV - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>34</b>
Art. 77 - Contenimento e riduzione delle popolazioni animali.....	34
Art. 78 – Interventi per favorire la presenza di animali selvatici.....	34

Articolo 79 - Sanzioni .....	34
Art. 80 - Vigilanza .....	35
Art. 81 - Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento .....	35
Art. 82 - Entrata in vigore .....	35
Art. 83 - Norma transitoria.....	36
Art. 84 – Norme di contrasto .....	36
Art. 85 - Pubblicità del Regolamento.....	36

## Capo I - PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali favorendo e diffondendo principi di corretta convivenza con la specie umana.

### Art. 2 - Valori etici e sociali

1. Il Comune di San Miniato (di seguito per brevità anche Comune) ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e Regionali in materia:

#### A) **riconosce:**

- *agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;*
- *la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo:*
  - 1) *in grado di concorrere allo sviluppo della personalità,*
  - 2) *in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.*

B) **individua** nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

C) **contrasta** ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali; contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

#### D) **promuove e sostiene:**

- *iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;*
- *politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione di animali abbandonati (soprattutto l'affido di animali che vivono in stato di cattività presso le strutture ricettive di proprietà comunale e/o convenzionate);*
- *iniziative allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo – animale;*
- *politiche ed iniziative volte a favorire il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione;*
- *iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.*

#### E) **opera:**

- *affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;*
- *affinchè sia promossa la presenza, nel proprio territorio, di animali quale elemento fondamentale e indispensabile per l'ambiente.*

F) **condanna** ogni forma di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

2. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 3 - Competenze del Comune e del Sindaco**

#### **1. Al Comune** spetta:

- la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti, generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico,
- l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### Al Comune spetta altresì

- perseguire e realizzazione i valori di cui all'articolo 2 avvalendosi, se del caso, della collaborazione di Enti e delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste;
- diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato;
- attuare piani di controllo incruento delle nascite eventualmente anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con studi veterinari privati (*all'uopo si rinvia alla ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 come sostituito dall'art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006*).

#### **2. Il Sindaco**, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **Capo II – COMMISSIONI ED UFFICI COMUNALI**

### **Art. 4 – Sportello Unico per Tutela Animali (SUTA)**

1. Presso il Servizio di Polizia Municipale cittadina è attivo **lo Sportello per la Tutela degli Animali** (per brevità semplicemente S.U.T.A). Il SUTA nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento opera in stretta sinergia con l'Ufficio Ambiente.
2. Il SUTA, d'ufficio o su iniziativa degli Organi competenti, dei cittadini, degli Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste:
  - controlla il rispetto dei diritti degli animali,
  - attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi,
  - vigila sulla attuazione del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di benessere animale,
  - promuove (anche con l'aiuto del Servizio Veterinario e dei veterinari liberi professionisti), campagne di sterilizzazione per cani e gatti;
  - promuove i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del sistema identificativo mediante microchip.
3. Spettano altresì al SUTA compiti ed adempimenti espressamente indicati negli articoli che seguono.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo il SUTA opera in collaborazione con l'Ufficio Ambiente, le Forze dell'Ordine, la Commissione Comunale per la Tutela degli Animali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Pisa e Firenze, con le Istituzioni Provinciali e Regionali e con le Università di Pisa e Firenze.
5. Il SUTA può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti appartenenti a Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste di cui al successivo art 34.
6. Al SUTA inoltre compete:
  - intrattenere e curare le relazioni con il pubblico
  - divulgare, fra il pubblico, la conoscenza dei servizi offerti dal Comune di San Miniato nel settore della tutela ed assistenza agli animali.
  - elaborare, annualmente, una relazione dettagliata sull'applicazione del presente Regolamento e sul funzionamento del SUTA. La relazione (da presentarsi in Consiglio – nel primo consiglio – di inizio anno) dovrà dar conto: delle sanzioni irrogate e delle violazioni riscontrate, dell'attività della Commissione di cui all'art.5, delle eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione delle norme regolamentari (nonché delle eventuali modifiche, al testo Regolamentare, che si rendessero necessaria al testo regolamentare), di eventuali proposte o segnalazioni provenienti dalle Associazioni ambientaliste, di ogni altro elemento utile o necessario alla conoscenza approfondita della materia.

### **Art. 5 - Commissione Comunale per la Tutela degli Animali**

1. Al fine di:
  - a) valutare lo stato di attuazione delle norme del presente regolamento e delle leggi statali e regionali relative alla protezione degli animali,
  - b) attuare indagini, studi o ricerche,
  - c) promuovere interventi per l'attuazione dei valori di cui all'art 2 presente regolamento,ai sensi dell'art 45 dello Statuto comunale, viene istituita la Commissione Comunale per la Tutela degli Animali.
2. Fanno parte della Commissione Comunale per la Tutela degli Animali:
  - a) l'Assessore all'Ambiente e/o alla Polizia Municipale;
  - b) un rappresentante della A.S.L. (degnato dalla ASL medesima);
  - c) un veterinario designato dall'ordine dei medici veterinari di Pisa;
  - d) un rappresentante per ogni Enti e/o Associazioni protezioniste, venatorie, ambientaliste ed animaliste presente sul territorio comunale e/o nazionale (scelto dalle Associazioni);
  - e) un dipendente comunale del SUTA individuato dal Comandante della Polizia Municipale.

Quest'ultimo cura le formalità connesse alla convocazione e verbalizzazione delle sedute.

Assume al presidenza della Commissione l'Assessore alla Polizia Municipale.

3. Per il funzionamento della Commissione si rinvia – per quanto compatibili - alle norme del Regolamento sul funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.

## Capo III - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 6 - Definizioni.

1. La definizione generica di “animale”, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, agli animali da reddito (bovini, caprini, suini etc.) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce la qualifica di:
  - “animale da compagnia o da affezione” ad ogni animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e tenuta, o destinata ad essere tenuta, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia o da affezione;
  - “fauna selvatica” o “animali selvatici” i mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale (per una più specifica individuazione si rinvia all'art 2 della legge 157/92 nonché all'allegato B della LRT 56/00);
  - “animali pericolosi”:
    - a) tutti gli esemplari vivi di mammiferi o rettili selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che, in particolari condizioni ambientali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive (si rinvia al DM ambiente 19/04/96),
    - b) gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva e tutti quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi o circostanze,
    - c) i cani ad alto rischio di aggressività o aggressività non controllata individuati con ordinanza ministeriale,
    - d) gli animali imbizzarriti o spaventati.
3. Si definisce:
  - “proprietario”, “possessore”, “detentore”, “custode”, “padrone” colui il quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale,
  - “spettacolo o manifestazione” deve intendersi ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza di un pubblico,
  - *stabulazione*: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione.

### Art. 7 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di San Miniato.

### Art. 8 - Esclusioni

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
  - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca, allevamenti zootecnici industriali e rurali;
  - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - c) all'attività di disinfezione e derattizzazione, che dovranno adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela;
  - d) alle attività di studio e sperimentazione scientifica di cui al D.lgs 116/92

## Capo IV – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 9 – Divieti speciali

#### Detenzione, custodia, maltrattamento e malgoverno

##### **1. DETENZIONE**

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. Si rinvia all'art 727 cp per quanto attiene al reato di “*detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze*”.

2. E' vietato, in particolare:

- a) tenere gli animali in spazi angusti, bui, sporchi, privarli dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo;
- b) esporre gli animali ai rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie e l'età;
- c) tenere animali in isolamento o in condizioni che non consentono il controllo quotidiano del loro stato di salute, o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie; è vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari;
- d) tenere animali in terrazze o balconi per periodi di tempo e in spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; isolarli in rimesse o cantine;
- e) detenere animali in gabbia o in contenitori o scatole (ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli, rettili e piccoli roditori);
- f) disporre la precoce separazione dei cuccioli dalla madre (deve intendersi “precoce” la separazione che non consenta lo “svezzamento” normalmente in uso per ciascuna specie);
- g) tenere animali in catene;
- h) lasciare gli animali chiusi dentro autoveicoli, carrelli o altro mezzo di contenzione, in sosta, in modo da provocare la loro sofferenza o irrequietezza;
- i) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
- l) impedire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte (salvo parere scritto e motivato di un veterinario, il quale dovrà stabilire le date d'inizio e fine del trattamento);
- m) mantenere o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e la possibilità di rigirarsi su se stessi o coricarsi adeguatamente (salvo parere scritto e motivato di un veterinario, il quale dovrà stabilire le date d'inizio e fine del trattamento);
- n) stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete;
- o) mettere gatti alla catena;
- p) lasciare i gatti chiusi in gabbie, salvo:
  - motivata disposizione scritta del veterinario che ha l'obbligo di indicare le date d'inizio e fine del trattamento,
  - in situazioni particolari e per brevi periodi di tempo anche per la tutela del felino stesso;
- q) impedire ai condomini di tenere animali domestici nella propria abitazione, l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio.

3. I detentori di animali dovranno provvedere alla loro idonea sistemazione, accudirli alimentarli, dissetarli, secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza a cui appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, garantendogli altresì le necessarie cure sanitarie.

4. A tutti gli animali dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I detentori di un animale devono assicurare la regolare pulizia ed igiene degli spazi di dimora dell'animale stesso.

6. Chiunque detiene più di 5 cani o gatti deve darne comunicazione all'Ufficio SUTA, che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e sentito il Servizio Veterinario, potrà vietarne la detenzione. Chi adotta cani o gatti in modo ricorrente, può essere sottoposto a controlli da parte dell'Amministrazione comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL.

7. Chi detiene cani di cui al comma 2 lettera c dell'art. 6 è soggetto a controllo periodico, a campione, da parte del Servizio Veterinario; non sono sottoposti al predetto controllo i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

8. L'acquisto, il possesso o la detenzione dei cani ad alto rischio di aggressività (individuati con apposita ordinanza ministeriale) non è consentita:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 455-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge n. 189/2004;
- e) ai minori di anni 18 e agli interdetti o inabilitati per infermità.

## **2. CUSTODIA**

1. E' vietato:

- a) lasciare vagare i cani senza il controllo del detentore;
- b) abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.

2. Per il reato di omessa custodia ed abbandono si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Penale.

## **3. MALTRATTAMENTO**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o malgoverno o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi fisici e fatiche, nonché la somministrazione di sostanze stupefacenti (per lo specifico reato di maltrattamento si rinvia all'art. 544 ter cp).

2. In particolare è vietato:

- a) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o ad esaltarne l'aggressività;
- b) utilizzare animali in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
- c) la vendita o la detenzione di animali colorati artificialmente; è altresì vietato colorare in qualsiasi modo gli animali (tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali);
- d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei (gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, o la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi);
- e) trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura allorché l'autovettura sia di tipo "berlina" ed il baule è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo, salvo casi di comprovata urgenza; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
- f) la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi o irritanti, per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
- g) qualsiasi intervento chirurgico destinato a modificare l'aspetto degli animali o finalizzato "a scopi non curativi", salvo gli interventi necessari per ragioni di medicina veterinaria; in particolare risultano vietati:
  - *il taglio della coda (eccezione fatta per quanto stabilito dalle Ordinanze ministeriali in materia),*
  - *il taglio delle orecchie,*
  - *la recisione delle corde vocali;*
  - *il taglio della prima falange del dito dei gatti o la sottoposizione degli stessi a onisectomia (resezione dell'unghia);*

- h) qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici;
  - i) l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali, che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
3. E' vietato inoltre utilizzare, per le sperimentazioni, cani randagi e gatti liberi.

#### **Art. 10 - Cattura animali**

1. Gli organi di pubblica sicurezza, le polizie locali, gli Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste devono segnalare al SUTA la presenza di animali vacanti, randagi o inselvaticati anche quando è loro comunicata da privati cittadini.
2. Il comune provvede alla cattura in modo non lesivo e con sistemi indolore e non traumatico.

#### **Art. 11 - Abbandono**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna sia autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la possibilità di liberare, in ambienti adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero, Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, o Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste.

#### **Art. 12 - Avvelenamento**

1. Su tutto il territorio comunale, è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, di esche avvelenate, alimenti o di altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali (escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali).
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, al SUTA indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. I veterinari, privati o appartenenti al Servizio Veterinario della ASL, segnalano al SUTA tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. La segnalazione dovrà indicare possibilmente il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. Il SUTA proporrà tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area di avvelenamento e solleciterà la bonifica del terreno o luogo interessato dall'avvelenamento.
5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare ordinanze contingibili e urgenti per limitare l'attività venatoria o altre attività ad essa collegate.

#### **Art. 13 – Cartellonistica**

1. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza, e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, viene segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando comportamenti umani da favorire ed eventuali divieti in vigore.

#### **Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, con le modalità e con i limiti stabiliti dall'esercente il servizio.

#### **Art. 15 – Trasporto su veicoli a motore e su veicoli a due ruote**

1. Per quanto attiene al trasporto di animali su veicoli a motore o a due ruote si rinvia agli artt 169 e ss del Codice della Strada ed alla normativa vigente.
2. E' comunque vietato trasportare animali su mezzi privati in condizioni tali da procurare loro

sofferenza o danni fisici anche temporanei. In particolare è vietato trasportare o detenere animali secondo quanto previsto dall'art. 9-3 comma 2 lettera e.

3. Eventuali gabbie e trasportini dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi con facilità; agli animali non dovranno mancare aerazione e luce sufficienti.

4. Se il percorso è lungo devono essere effettuate opportune soste almeno ogni due ore.

#### **Art. 16 - Accesso negli esercizi pubblici e commerciali**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici ed esercizi commerciali di vendita al dettaglio situati nel territorio comunale, salvo quanto in ultimo indicato; gli altri animali domestici potranno ugualmente accedere a tutti gli esercizi pubblici o commerciali di vendita al dettaglio a patto di essere contenuti negli appositi trasportini o gabbie.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e commerciali di vendita al dettaglio dovranno farlo usando il guinzaglio e, per i cani ad alto rischio di aggressività o aggressività non controllata individuati con Ordinanza ministeriale, la museruola, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere al proprio interno animali a quegli esercizi pubblici o commerciali di vendita al dettaglio che:

- vietano l'accesso con apposito cartello esterno,
- predispongano all'esterno appositi ganci o gabbie di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

#### **Art. 17 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio (e nei casi previsti dalla normativa vigente con museruola), è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. L'accesso è vietato in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse; per i cani ad alto rischio di aggressività sono necessari entrambi i dispositivi (guinzaglio e museruola).

2. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, e negli arenili (e relativi specchi d'acqua prospicienti), sono individuati (ove possibile e consentito dalle norme) mediante appositi cartelli spazi, eventualmente recintati, destinati ai cani, dotati, ove possibile, delle opportune attrezzature, come distributori di palette igieniche, cestini per la raccolta dei rifiuti e fonti di acqua corrente.

3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità del proprietario o detentore, che si accerterà che il proprio animale non determini danni a persone, animali, piante o strutture presenti.

4. I cani ad alto rischio di aggressività devono essere tenuti a guinzaglio e con museruola anche negli spazi adibiti agli animali .

#### **Art. 18 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio**

1. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

2. Le norme di cui al comma precedente non si applicano agli Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste che operano per al salvaguardia degli animali, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate al SUTA.

### **Art. 19 – Spettacoli, circhi e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo, manifestazione o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con scopo di lucro, che contempa, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche in esibizioni lesive per la loro incolumità; per quanto riguarda le manifestazioni espositive si rinvia al successivo art. 20.
2. Le gare di equidi o ungulati possono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall'art 8 dell'Accordo Ministero della Salute e regioni in materia di benessere degli animali in data 06.02.2003; le gare devono essere autorizzate; la gara è autorizzata purchè non leda la dignità degli animali in esse impiegati; per gli equidi si rinvia a quanto più specificatamente disposto dall'art.57.
3. E' consentito l'attendamento di circhi e mostre viaggianti nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES ("Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti"). Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 04.06.1986 e del 27.09.1989 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni. La concessione delle aree per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 Legge n. 337/68 e subordinata al pagamento dei tributi dovuti.
4. Si rinvia all'art 544 quater del cp per quanto riguarda strazio o sevizie di animali in manifestazioni e spettacoli; si rinvia all'art 544 quinquies cp per il reato di competizioni e combattimenti non autorizzate di animali.

### **Art. 20 – Esposizione, mostre e concorsi di animali**

1. Le manifestazioni espositive che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte del SUAP e alla vigilanza da parte del Servizio Veterinario della ASL. L'autorizzazione comunale è rilasciata previa esibizione del "nulla osta" del Servizio veterinario della ASL.
2. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non occorre autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al SUTA e al Servizio Veterinario.

### **Art. 21 – Adozioni e Cessione: divieti**

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di animali da parte di soggetti privati. Per le adozioni di cani si rinvia a quanto disposto nello specifico CAPO.
2. Gli animali da affezione provenienti da strutture comunali o convenzionate non possono essere dati in adozione, neanche temporanea, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. L'assenza di tali condanne e pene deve essere autocertificata e tenuta agli atti dal cedente.

### **Art. 22 – Smarrimento**

1. In caso di smarrimento di un animale per il quale è prevista un'anagrafe, il detentore ne deve fare tempestiva denuncia al Servizio Veterinario della ASL con il mezzo di comunicazione più rapido (cui seguirà entro 3 giorni comunicazione scritta).
2. Chiunque rinvenga animali da affezione feriti o in condizioni di pericolo è tenuto a comunicarlo al SUTA.
3. Per quanto riguarda gli animali selvatici, la comunicazione di cui al comma 2 va effettuata alla Provincia e ai Centri di Recupero autorizzati.

### **Art. 23 Rinvenimento**

1. In caso di rinvenimento di un animale ferito di cui sia sconosciuta la proprietà o in condizioni di pericolo, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso dovrà essere svolto, in base alle competenze come da commi precedenti, solo dal Servizio Veterinario della ASL, da veterinari privati, da guardie zoofile o volontari qualificati di Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste, che possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

2. Il rinvenimento di animali esotici deve essere comunicato al Corpo Forestale dello Stato.

#### **Art. 24 - Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. **La fuga di un animale pericoloso** dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario della ASL, alle Forze dell'Ordine e al SUTA. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, il Servizio Veterinario della ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione e all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza, o altro personale preposto alla tutela degli animali. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si debba procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa, ove le esigenze di sicurezza lo permettano, consultando il Servizio Veterinario della ASL.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per gli animali pericolosi, la soppressione degli animali è consentita esclusivamente nei casi, alle condizioni e con le modalità indicati dall'art 6 della legge regionale toscana 43/95 – di cui – per comodità espositiva si riporta il testo integrale “..... I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone. È fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con *D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e successive modificazioni. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione”.

3. La certificazione dell'avvenuta soppressione dovrà essere trasmessa dal proprietario al SUTA ed alla ASL.

#### **Art. 25 – Pet Therapy**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza delle persone con l'impiego di animali; promuove quindi iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati sensibili.

2. A condurre le attività di cui al comma 1 dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio riconosciuto, inerente allo scopo.

3. La cura e la salute delle persone nelle attività di cui al comma 1 non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di Pet Therapy dovranno essere muniti delle apposite autorizzazioni allo svolgimento dell'attività e comunque presentare comunicazione al SUTA.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività e Terapie Assistite con Animali (in seguito, per brevità, nel presente regolamento denominati “programmi ATA”) è vietato utilizzare, animali selvatici o esotici.

6. Tutti gli animali impiegati nei programmi ATA devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a tali programmi. Le prestazioni non devono comportare, per l'animale, fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, ansia, danni psico-fisici temporanei o permanenti (o che ne ritardino o pregiudichino l'adozione), ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi ATA sono sottoposti, da parte del veterinario in collaborazione con l'addestratore, a controlli periodici, relativi alla permanenza delle condizioni di salute e, in generale, di benessere, richieste ai fini del loro impiego.

8. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi ATA. Al termine della carriera, agli animali utilizzati nei programmi ATA viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione (per quelli appartenenti a specie utilizzabili a fini alimentari).
9. Gli animali impiegati in programmi ATA devono provenire da canili e rifugi pubblici, o privati gestiti da Onlus (organizzazioni non a scopo di lucro), o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi, oppure essere di proprietà delle persone di cui al comma 2.
10. Si rinvia, per una disciplina di dettaglio, al DPCM 28 febbraio 2003.

#### **Art. 26 - Allevamento e addestramento**

1. Le attività di allevamento e addestramento sono soggette ad autorizzazione da parte del SUAP. La richiesta di autorizzazione deve indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate nella struttura, le generalità del Titolare e del soggetto responsabile dell'assistenza agli animali.
2. L'autorizzazione è rilasciata dopo che il Servizio Veterinario della ASL ha verificato:
  - a) *che i locali e le attrezzature utilizzate nelle attività di allevamento/addestramento sono conformi ai requisiti della normativa vigente;*
  - b) *per quali specie di animali da compagnia si intende svolgere l'attività di addestramento/allevamento;*
  - c) *il possesso, da parte della persona o persone responsabili dell'assistenza agli animali, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività.*
3. Per l'addestramento di cani si rinvia altresì a quanto specificatamente indicato nell'art. 44.
4. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

#### **Art. 27 - Vendita di animali da affezione**

1. L'apertura di attività di vendita di animali da compagnia è soggetta alla normativa sul commercio.
2. Il titolare dell'attività commerciale deve dotarsi di un registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che dovrà tenere regolarmente e costantemente aggiornato.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, secondo le esigenze della specie, di abbeveratoio con acqua pulita e cibo. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine, anche attraverso l'utilizzo di appositi contenitori per gli escrementi; lo spazio riservato ad ogni animale, dovrà essere idoneo alla mole, età, carattere e razza. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
6. Gli animali ammalati o per i quali si sospetta una patologia dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi.
7. E' vietato affiancare le gabbie di animali appartenenti a specie competitive.
8. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
9. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura e aerazione. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio da comunicare preventivamente al SUTA e reso visibile con cartello di cm. 20 x 15 da affiggere alla vetrina; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

10. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.

11. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere tenuti dagli esercenti ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

12. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto dovrà già essere iscritto all'anagrafe e identificato tramite *microchip* (salvo che si tratti di cucciolo di età inferiore a mesi tre). All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

13. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, previo rilascio all'acquirente, o al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e informazioni scritte sugli obblighi di legge e di regolamento.

14. Resta salva la specifica disciplina in materia di vendita di fauna esotica e selvatica.

15. E' vietato l'impiego di animali, di qualsiasi specie, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali non preposti alla vendita di animali.

#### **Art. 28 - Vendita di altri animali**

##### **1) ANIMALI DA CORTILE**

1. La vendita diretta di animali da parte soggetti che esercitano il commercio in via occasionale o come ambulanti deve comunque garantire il rispetto del benessere animale; gli animali devono essere riparati dal sole e dalle intemperie, e deve loro essere fornito il cibo e l'acqua necessaria.

2. La vendita di animali da cortile è subordinata al possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune a seguito di sopralluogo effettuato dal Servizio Veterinario della ASL competente ai sensi dell'art. 17 DPR 310/54.

**2) ANIMALI ESOTICI** Si rinvia alla disciplina di legge.

#### **Art. 29 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche**

1. Le norme di cui al precedente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

#### **Art. 30 – Censimento**

1. Al fine di prevenire il randagismo e lo smarrimento di animali da compagnia, il Comune promuove sistemi di censimento per le varie specie animali.

#### **Art. 31 – Confisca e sequestro di animali**

1. Per i reati di cui agli artt 544 ter, quater e quinquies del Codice Penale, la confisca è disposta nel rispetto di quanto previsto dall'art 544 sexies del Codice stesso.

2. Si rinvia altresì al codice penale per le ipotesi di sequestro.

#### **Art. 32 - Sepoltura**

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito il sotterramento di animali da compagnia in conformità con la normativa vigente.

2. Potranno essere istituiti cimiteri per animali d'affezioni sia privati che comunali; per la disciplina specifica opera il Regolamento comunale per la disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

3. Il Comune potrà altresì concedere in comodato, agli Enti o alle Associazioni indicati nell'art. 34, appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per animali da affezione.

### **Art. 33 - Destinazione di cibo per animali**

1. Gli Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste di cui al successivo articolo, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private, o ad esercizi commerciali, per il prelievo delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, e di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali, nel rispetto della vigente normativa sanitaria.

2. Le mense scolastiche sono tenute ad effettuare il conferimento dei cibi non somministrati avanzati laddove le associazioni di cui al comma 1 ne facciano richiesta, dando priorità alle associazioni operanti sul territorio.

### **Art. 34 – Associazioni ed Enti**

1. Gli Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali e i rapporti fra uomo e animale.

2. A tal fine:

- a) possono gestire, in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano (mediante segnalazioni scritte) alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento;
- c) collaborano con il SUTA, l'Ufficio Ambiente e con la Commissione Comunale per la Tutela degli animali.

### **Art. 35 - Misura dei box, recinti, gabbie**

**Disposizioni generali** I box, i recinti, le gabbie e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali stringiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

Il proprietario, detentore, possessore dell'animale deve garantire una adeguata condizione igienica del cortile, dei recinti e gabbie, del terreno e di tutti i luoghi frequentati dagli animali disponendo all'uopo la rimozione di perdite (vomito, sangue, feci e liquidi organici), la sostituzione di liquidi infetti, la raccolta e la pulizia di peli; compatibilmente con lo stato dei luoghi l'animale dovrà essere posto ad una congrua distanza dai confini e dalle abitazioni.

I gatti potranno essere stabulati solo per periodi limitati di tempo connessi ad esigenze eccezionali in appositi trasportini.

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro.

## **Capo V - CANI**

### **Art. 36 – Anagrafe canina**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani (salve le esenzioni di cui all'art. 5 della LRT n. 43/95) sono obbligati a richiedere:

- l'iscrizione del cane presso l'anagrafe canina,
- identificazione elettronica del cane mediante inoculazione di microchip.

I termini per l'iscrizione e l'identificazione elettronica sono indicati nell'art. 3 della richiamata legge regionale e nelle vigenti disposizioni nazionali.

2. I veterinari sono tenuti, nell'esercizio della loro attività professionale, a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL, anche tramite posta elettronica o fax, i casi di rifiuto del proprietario/detentore a far apporre al cane, che abbia più di 2 mesi di vita, il codice di identificazione (microchip).

3. L'eventuale smarrimento o fuga del cane potrà essere comunicato all'URP, che lo inserirà in apposita bacheca sul sito web del Comune e al Servizio Veterinario della ASL, secondo quanto previsto all'art. 23. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito o smarrito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

4. Variazioni di domicilio e/o di proprietà nonché il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL, secondo i tempi e le modalità previste dalla vigente normativa.

### **Art. 37 – Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli l'opportuna attività motoria giornaliera.

2. Il proprietario è responsabile della riproduzione dell'animale.

3. Sono a rischio di aggressività o ad aggressività non controllata i cani appartenenti alle razze e i soggetti individuati con apposite Ordinanze dal Ministro della Sanità; all'uopo il servizio Veterinario della ASL comunica, per iscritto al SUTA, con frequenza semestrale, i dati identificativi dei proprietari di cani appartenenti alle razze ad alto rischio di aggressività.

4. Chiunque posseda o detenga cani a rischio di aggressività ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi, al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

### **Art. 38 – Detenzione cani in aree private**

1. È vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla pulizia giornaliera degli escrementi e dell'urina.

2. Ove siano custoditi uno o più cani in abitazioni con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza dei cani con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane, deve essere delimitato, con mezzi idonei, per tutta la sua lunghezza; la delimitazione non deve essere facilmente scavalcabile; la delimitazione deve avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. I cani all'interno delle suddette aree non possono essere tenuti alla catena se non per situazioni contingenti e per breve durata.

3. Il cane custodito in recinto deve essere libero e deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di 4 mq. Per i cani di piccola taglia la superficie del recinto dovrà essere non inferiore a 6 mq per cane e ogni animale in più comporta un aumento di 3 mq.

4. All'interno del recinto ogni cane dovrà avere almeno 3 mq di area coperta. Per i cani di piccola taglia tale area dovrà essere di almeno 2mq.

5. Per la determinazione delle superfici di cui ai punti precedenti, non si tiene conto dei cuccioli fino a tre mesi di età.

6. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e qualora abitualmente tenuto nel recinto, di una cuccia o casotto. La cuccia o il casotto devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) chiuso su almeno tre lati;
- b) con tetto impermeabilizzato e sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
- c) rialzato dal suolo o con pavimentazione che lo isoli dall'umidità del terreno;
- d) di altezza non inferiore a quella del cane;
- e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

In alternativa alla cuccia o casotto - richiesti dal presente comma – il proprietario/detentore potrà realizzare idoneo riparo chiuso lateralmente su almeno 2 lati.

7. Il pavimento dei box per cani non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento all'animale. Detto pavimento deve essere rialzato dal terreno.

8. Le norme prescritte per i recinti e box, per quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.

9. È comunque vietato custodire animali per lunghi periodi, in ambienti quali soffitte, cantine, rimesse e garage, se non nelle ore notturne e/o in condizioni tali da rispettare comunque il loro benessere psicofisico.

10. E' altresì vietato custodire animali per lunghi periodi, in balconi e terrazzi.

### **Art. 39 - Detenzione a catena**

1. I cani non possono essere tenuti a catena se non alle condizioni di cui ai successivi commi.

2. La catena utilizzata deve essere lunga almeno 5 metri e scorrente su un cavo aereo (della lunghezza di almeno metri 5) teso a metri 2 di altezza dal terreno; la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

3. In alternativa al cavo aereo la catena potrà essere fissata a terra: in questo caso però la stessa dovrà essere ancorata ad un anello che permetta al cane di ruotare a 360° gradi intorno al punto di ancoraggio; la catena anche in questo caso dovrà avere una lunghezza non inferiore a metri 5.

4. Qualora a causa della condizione dei luoghi, non sia possibile utilizzare né cavo aereo né catena ancorata con anello, è consentito detenere i cani con catena fissa, lunga almeno 5 metri, purché la stessa sia fissata ad un'altezza da terra inferiore ad un metro.

5. Dovrà essere comunque garantita la possibilità per il cane di potersi sdraiare e di raggiungere la cuccia e i contenitori con l'acqua e il cibo e una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno. La catena deve avere una robustezza e una misura adeguata, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. In ogni caso, il cane alla catena non dovrà raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

7. La detenzione del cane a catena non potrà comunque superare complessivamente le 6 ore nell'arco della giornata.

8. Dovrà comunque essere garantita al cane la necessaria attività motoria (art. 37 comma 1).

### **Art. 40 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà, circolanti nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, oppure con museruola. I cani ad alto rischio di aggressività sono condotti con entrambi i dispositivi.

2. Nelle eventuali aree appositamente dedicate e attrezzate, i cani possono essere condotti (esclusi quelli ad alto rischio di aggressività) senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario/detentore, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'apposita segnaletica.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati, come precedentemente indicato, purché non aperti al pubblico e purché opportunamente recintati, in modo è da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico.

4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono utilizzati:

- a) dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate;
- b) per il salvataggio in acqua;

- c) per il salvataggio in emergenza per calamità naturali;
- d) per partecipare a programmi di Pet Therapy;
- e) per la pastorizia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo);
- f) per la caccia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo).

5. Temporanee deroghe all'obbligo della museruola previsto dal presente Regolamento possono essere concesse per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di vigilanza. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **Art. 41 - Raccolta deiezioni**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o di altrui proprietà, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente comma sussiste all'interno delle aree urbanizzate della piana, del centro storico e dei centri minori (UTOE e centri storici minori, così come definite dal Piano Strutturale).

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualunque area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, edifici ed altro) dell'intero territorio comunale; i cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi e in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cinquanta dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

3. I proprietari o detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro cani; a tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani-guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati a raccogliere le feci.

#### **Art. 42 – Rinuncia alla proprietà del cane e temporaneo affido**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, che per gravi motivi, non siano più in grado di detenere e accudire l'animale (in via definitiva o per situazioni contingenti e momentanee) possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati a consegnare i cani ai canili o rifugi di cui all'art. 9 della Legge regionale toscana n. 43/95. Il Sindaco si pronuncia sulla richiesta entro 15 giorni (in caso di mancata pronuncia il silenzio deve intendersi come silenzio assenso).

2. Il proprietario o il detentore di un cane di cui ad alto rischio di aggressività, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane deve interessare il Servizio Veterinario della ASL al fine di ricercare con il SUTA idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

3. Nell'ipotesi di temporaneo ricovero dei cani presso strutture comunali o convenzionate di accoglienza le spese di soggiorno dell'animale sono sostenute dal proprietario/detentore.

#### **Art. 43 - Adozioni di animali del canile anche a distanza**

1. Il Comune di San Miniato riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte di soggetti privati. Gli affidi temporanei e le adozioni di animali del canile comunale e dei rifugi comunali convenzionati per cani possono essere effettuati esclusivamente presso gli stessi. Il Comune immetterà nel proprio sito web un'apposita sezione per la promozione dell'adozione di animali ospiti del canile municipale o dei rifugi comunali anche convenzionati, esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti.

2. E' possibile adottare a distanza un animale delle predette strutture, previo pagamento della tariffa decisa dall'Amministrazione comunale. All'adottante a distanza è consegnato dal gestore un attestato con la foto dell'animale e la sua storia di vita, e con l'attestazione di essere diventato suo "tutore" per il periodo prescelto.

3. Il Comune può prevedere incentivi all'adozione e all'affidamento di cani, al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente; i predetti incentivi consistono in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o medicinali oppure in

altri tipi di servizi; tali incentivi potranno altresì consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

4. Nel caso in cui dovessero essere accertati maltrattamenti dell'animale affidato verrà disposta la revoca dell'adozione.

#### **Art. 44 - Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione verrà rilasciata dal SUAP, sentito il Servizio Veterinario della ASL.

2. All'atto della richiesta il Responsabile del Centro di addestramento-educazione presenta formale dichiarazione con al quale si impegna:

- *a non eseguire addestramenti intesi a esaltare l'aggressività dei cani,*
- *a non utilizzare – nell'addestramento – pratiche violente,*
- *a rispettare le disposizioni del presente regolamento.*

3. I Centri già in funzione dovranno adempiere alle disposizioni dei precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 45 - Requisiti dei canili e rifugi per cani**

1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia di cani, al mantenimento o allevamento dei cani devono avere i requisiti di cui alla legge regionale toscana 43/95. Laddove il Comune si doti di un proprio canile comunale lo stesso potrà essere affidato in gestione, con procedura ad evidenza pubblica.

2. Nei rifugi pubblici può essere realizzato un eventuale reparto, distinto e separato dagli altri box e recinti, per il pensionamento (temporaneo o definitivo), a pagamento, di cani di proprietà privata.

3. Nei rifugi pubblici non possono essere introdotti cani randagi che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria e che non siano identificati tramite microchip o tatuaggio.

#### **Art. 46 - Competenze del Comune**

1. Il Comune (singolarmente, o associato con altri Comuni) provvede:

- a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporaneo dei cani presso canili o strutture di ricovero convenzionate;
- b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati, per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari, o all'affidamento a eventuali richiedenti; i proprietari sono tenuti al pagamento delle spese sostenute per il ricovero temporaneo; in caso di mancato pagamento delle somme dovute il cane non potrà essere restituito al proprietario; il mancato ritiro del cane, è equiparato all'abbandono e farà scattare le necessarie denunce;
- c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
- d) allo svolgimento dei compiti indicati alle precedenti lettere avvalendosi possibilmente della collaborazione di associazioni ed Enti;
- e) a prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità di cui alla Legge regionale toscana 43/95.

#### **Art. 47 - Documenti da portare al seguito**

1. Il possessore o detentore di un cane, su richiesta dalla Polizia Municipale o di altro agente di Polizia Giudiziaria, deve esibire il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e l'avvenuto inserimento di microchip.

2. Nel caso di mancata esibizione potrà essere richiesto al proprietario/detentore la presentazione – entro 5 giorni - delle attestazioni di cui al comma 1.

3. In caso di mancata esibizione dei documenti nel termine indicato potrà essere disposta l'irrogazione di sanzioni amministrative.

## Capo VI – GATTI

### Art. 48 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per “*gatto libero*” si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per “*colonia felina*” si intende un gruppo di gatti (minimo numero 3 esemplari ) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per “*habitat*” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per “*gattara*” o “*gattaro*” si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

### Art. 49 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione, che configurino i reati di cui agli artt 544 bis e seguenti del cp, si procederà alle dovute segnalazioni alle Autorità.

### Art. 50 – Contenimento delle nascite

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, il Comune promuove, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, iniziative per incentivare la sterilizzazione dei gatti di proprietà.

### Art. 51 – Censimento e sterilizzazione

1. Compete all'Ufficio Ambiente provvedere, all'uopo avvalendosi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni di cui all'art. 34, al censimento annuale delle colonie feline. Il censimento deve essere regolarmente aggiornato.
2. Compete altresì al Comune, con la collaborazione delle associazioni di cui all'art. 34, la cattura e la reimmissione dei gatti nelle colonie di appartenenza.
3. Il Servizio Veterinario della ASL provvede alla sterilizzazione dei gatti presenti nelle colonie feline.

### Art. 52 - Cura delle colonie feline

1. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo all'Ufficio Ambiente.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono (*art 12 bis Legge Regionale Toscana 43/95*).
3. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, e asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi; nei luoghi di stanziamento delle colonie è consentita la presenza di contenitori per l'acqua debitamente svuotati e puliti almeno ogni tre giorni.
4. Il comune di San Miniato riconosce l'attività positiva dei cittadini che, come gattare/i, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 34.
5. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.

6. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.

### **Art. 53 - Competenze del Comune**

1. Il Comune:

- a) può provvedere alla *realizzazione* e al *mantenimento* delle strutture (*gattile comunale e rifugi comunali per gatti*) finalizzate al ricovero e alla cura temporanea dei gatti, che vivono in libertà, feriti o ammalati;
- b) provvede ad introitare eventuali contributi volontari dei cittadini;
- c) provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento;
- d) può prevedere incentivi all'adozione e all'affidamento di gatti, al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente; i predetti incentivi consistono in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o medicinali oppure in altri tipi di servizi; tali incentivi possono, comunque, consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante;
- e) affida prioritariamente la gestione delle strutture di cui al comma 1, lettera a), ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali o ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro;
- f) può stipulare convenzioni con Enti o Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali;
- g) può predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

### **Art. 54 – Gestione del gattile sanitario e dei rifugi per gatti**

1. La gestione di eventuali gattili comunali e dei rifugi comunali per gatti può essere affidata, dal Comune, con procedura pubblica.
2. Si procede ai sensi del comma che precede laddove il Comune non intenda gestire direttamente le predette strutture.

### **Art. 55 - Detenzione dei gatti di proprietà.**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere, abitualmente, i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere.
3. E' vietato tenere i gatti, legati con catene o corde o altro.

### **Art. 56 - Cantieri**

1. Per l'esecuzione di opere edilizie pubbliche o private ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie feline si rinvia all'art. 12 bis della Legge Regionale toscana 43/95.

## Capo VII – EQUIDI

### Art. 57 - Principi distintivi

1. Gli equidi destinati alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all'attività ippica in genere, non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità, e deve essere tutelato il suo benessere, sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono:
  - disporre di una struttura coperta atta a ripararli (si rinvia all'art. 25 delle Norme Tecniche di attuazione allegata al vigente Regolamento Urbanistico);
  - avere sempre a disposizione acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. Le aree di permanenza degli equidi devono essere localizzate ad almeno 10 metri dalle abitazioni.
5. E' vietato tenere equidi sempre legati in posta.
6. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi oppure incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o malati.
7. Gli equidi adibiti ad attività sportive, o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
8. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di gare di equidi solo nel caso in cui:
  - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
  - c) gli organizzatori provvedano alla presenza di un veterinario che verifichi lo stato di salute degli animali.

### Art. 58 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico. Licenza allo svolgimento di attività di trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
  - a) *T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;*
  - b) *lipizzani;*
  - c) *maremmani;*
  - d) *trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.*
2. L'attività di trazione con vetture pubbliche può essere svolta solo da cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma 1.
3. La licenza per l'esercizio di siffatta attività deve essere richiesta al SUAP; il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione di formale "abilitazione" al traino; l'abilitazione è rilasciata da un veterinario
4. Il SUAP dispone la revoca della licenza al vetturino:
  - nel caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali,
  - in caso di utilizzo di un cavalli privi dell'abilitazione veterinaria.

### Art. 59 - Limitazioni all'uso del cavallo da trazione

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche hanno diritto a pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
2. E' vietato trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo; è vietato altresì far lavorare i cavalli dalle ore 13 alle 16 qualora la temperatura esterna sia superiore ai 25 gradi centigradi.
3. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti, atti a contenere le deiezioni.

**Art. 60 - Conduzione di cavalli in strada in generale**

1. Per la conduzione degli animali su strada si applicano le norme previste dal codice della strada. Gruppi di cavalli non possono circolare affiancati nelle strade.
2. I conducenti dei cavalli che circolano su strada devono provvedere a raccoglierne le deiezioni.

## Capo VIII – RODITORI (LAGOMORFI E MUSTELIDI)

### Art. 61 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Per i roditori, lagomorfi e mustelidi, si osservano le disposizioni generali e speciali appresso indicate:
  - a) i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni agli animali; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia;
  - b) il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro;
  - c) l'altezza delle gabbie deve permettere agli animali la stazione eretta; l'altezza delle gabbie deve in ogni caso essere adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso;
  - d) è vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare;
  - e) le gabbie devono essere dotate di ciotola, beverino o raccoglitore per acqua.

#### **Conigli da affezione.**

Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti (per i negozi preposti alla vendita di animali da affezione) è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

#### **Furetti.**

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,6 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,3 metri quadri per ogni ulteriore esemplare. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia.

#### **Piccoli roditori.**

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,30 metri quadri, con un'altezza minima di 40 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,15 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

2. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

## Capo IX – AVIFAUNA

### Art. 62 – Avifauna protetta

1. Il Comune tutela tutte le specie di uccelli appreso indicate

Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbica*) Rondone (*Apus apus*), Rondone *pallido* (*Apus pallidus*), *Pigliamosche* (*Muscicapa striata*), *Cinciallegra* (*Parus major*), *Cinciarella* (*Parus caeruleus*), *Ballerina bianca* (*Motacilla alba*), *Passero solitario* (*Monticola solitarius*), *Taccola* (*Corvus monedula*) *Upupa* (*Upupa epops*), *Assiolo* (*Otus scops*), *Civetta* (*Athene noctua*), *Allocco* (*Strix aluco*), *Barbagianni* (*Tyto alba*), *Gheppio* (*Falco tinnunculus*), *Gruccione* (*Merops apiaster*), *Passera d'Italia* (*Passer domesticus*), *Passera mattugia* (*Passer montanus*).

2. Di seguito si riporta un elenco di “elementi architettonici” che favoriscono la presenza delle specie tutelate:

- a) *tetto a tegole “toscano” con presenza di spazi e fessure che consentano l’occupazione e la nidificazione;*
- b) *nicchie, fessure e cavità di muri;*
- c) *muretti a secco;*
- d) *sostegni e sporgenze nei sottogronda;*
- e) *vani, ancorché piccoli, resi accessibili nei sottotetti;*
- f) *travi a vista;*
- g) *fontanili, abbeveratoi;*
- h) *mantenimento di piccole aperture nelle finestre di cascine, fienili, magazzini e cantine.*

### Art. 63 – Detenzione di volatile e dimensioni delle gabbie per volatili

1. E consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile, previa comunicazione al Servizio Veterinario. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.

2 Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni motorie e il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le gabbie che detengono uccelli devono avere dimensioni sufficienti, e in particolare:

- a) per la detenzione di uno, e fino a due esemplari adulti: in riferimento alla misura dell’apertura alare del volatile più grande, due lati della gabbia dovranno essere più lunghi di cinque volte, e un lato dovrà essere più lungo di tre volte;
- b) per ogni esemplare in più, rispetto a quelli indicati alla lettera a), le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

3. Le gabbie non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, e i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia devono essere sempre riforniti. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

4. E’ obbligatorio posizionare, sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore di tempo, o per il trasporto o ricovero per esigenze sanitarie, debitamente certificate da un veterinario.

### Art. 64 - Tutela della avifauna

1. E’ vietato, in particolare:

- a) lasciare permanentemente all’aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali o subtropicali o migratrici;
- b) amputare le ali o altri arti, oppure strappare o tagliare le penne (salvo per ragioni mediche o per forza maggiore, nel qual caso l’operazione deve essere effettuata da un veterinario che ne attesta la motivazione con un certificato che il proprietario dell’animale, o chi vi subentra, deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza;

- c) mantenere, i volatili legati al trespolo;
- d) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio e ai loro genitori;
- e) effettuare potature, di siepi e alberi impiantati su suolo pubblico, che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- f) esporre volatili selvatici;
- g) usare dissuasori acustici per uccelli; è fatto salvo quanto prescritto da apposite ordinanze sindacali.

2. Particolare attenzione deve essere posta nel corso delle pratiche agricole, con un uso oculato e attento dei prodotti chimici.

#### **Art. 65 - Tutela per balestruccio, rondine e rondone**

1. Il Comune promuove il censimento e il monitoraggio delle colonie di Balestruccio, di Rondine e di Rondone.
2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni di edifici, solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (da aprile a luglio) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali delle tipologie più consone.
3. E' comunque facoltà del Comune, sentito il parere di consulenti esterni, disporre la posa di nidi artificiali per Balestrucci, Rondini e Rondone, presso edifici pubblici o abitazioni di privati che ne facciano richiesta.
4. L'ufficio Ambiente bandirà ogni anno un concorso tra tutti i residenti in cui sarà premiato l'immobile o la struttura, pubblica o privata, che ospita il maggior numero di nidi attivi di Rondine, Rondone e Balestruccio.

#### **Art. 66 - Tutela delle colonie di Gruccione (*Merops apiaster*)**

1. Il Comune di San Miniato ritiene il Gruccione, in quanto specie tipica delle nostre campagne, di notevole bellezza e di assoluta fragilità, meritevole di particolari interventi di tutela.
2. Per questo motivo, qualora venga segnalata, da privati cittadini o dagli organi preposti alla vigilanza, la presenza di colonie di questa specie nel territorio comunale, verranno adottate da parte tutte le precauzioni necessarie affinché esse siano tutelate fino alla fine del periodo di nidificazione.
3. Il Comune si riserva di premiare, contribuendo alle spese relative e riconoscendo altre forme di indennizzo, i cittadini che decidono di tutelare la specie Gruccione sottraendo i terreni di loro proprietà occupati dalle colonie al normale utilizzo.
4. Tra gli interventi riconosciuti come tutela del sito vi sono il diserbo meccanico periodico, il mantenimento di mucchi di terra e di argini, la collaborazione nel monitoraggio e nello studio della colonia.

#### **Art. 67- Contenimento numerico delle popolazioni di piccioni (*Columbia livia domestica*),**

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai piccioni allo stato libero (salvo il mangime medicato, somministrato da personale incaricato dal Comune);
  - b) i proprietari di immobili o chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi necessari ad impedire l'insediamento e la nidificazione degli animali potenzialmente dannosi, per l'igiene, il decoro e la pulizia urbana, con particolare riferimento alla nidificazione di piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia. Gli interventi non dovranno viceversa pregiudicare l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, rondoni, pipistrelli.

2. E' vietato il rilascio in ambiente (anche in occasione di cerimonie o feste) di colombi, ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

## **Capo X - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 68 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici sono tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Art. 69 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario deve essere adeguato alle dimensioni e numero dei pesci ivi contenuti. La lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande. Oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua; le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Art. 70 - Divieti**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente è vietato in particolare:
  - lasciare l'ittiofauna viva in vasche senza l'ossigenatore e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
  - porre l'ittiofauna marina viva in acqua dolce, e viceversa;
  - vendere o conservare ittiofauna viva non immersa in acqua, nel rispetto di quanto previsto dalla Ordinanza ministeriale 03/04/02 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
  - lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche indicate all'art. 71.
2. Le norme di cui ai commi precedenti sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

### **Art. 71 - Norme a garanzia della salute pubblica**

1. Al fine di evitare la proliferazione in acqua della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes Albopictus*), è vietato tenere in vasche aperte, collocate nei giardini o cortili di proprietà, animali acquatici o anfibi (come le tartarughe acquatiche), a meno che non vengano immessi nelle vasche anche pesci larvivori; in assenza di pesci larvivori le vasche devono essere trattate periodicamente con larvicidi.
2. Chiunque abbia titolo d'uso sui beni immobili è tenuto ad eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e i depositi di acqua aperti che possono consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, qualora ciò non sia possibile, dovrà provvedere alla loro ermetica chiusura con coperture o reti sottili e alla loro disinfezione periodica dalle larve durante il periodo primaverile-estivo.

### **Art. 72 - Tartarughe acquatiche.**

1. E' fatto divieto di abbandono di tartarughe acquatiche in strutture artificiali (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi, roggie, fiumi, ecc.).

## Capo XI – FAUNA SELVATICA

### Art. 73 - Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con legge n. 503/1981), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con DPR n. 357/1997 e successive integrazioni), e nella legge n. 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna (le relative ed eventuali sottospecie): **a)** le specie appartenenti alla classe degli Anfibi; **b)** le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili; **c)** i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge n. 157/1992 per il topolino delle case, il ratto nero e il ratto delle chiaviche); **d)** i crostacei di specie autoctone; **e)** le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.
4. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione e il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
5. La tutela è estesa anche alle uova e alle forme larvali delle specie animali elencate ai commi 2 e 3.
6. Chiunque già detenga, a qualsiasi scopo, individui appartenenti alle specie di cui ai commi 2 e 3, deve denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione (con ricevuta di ritorno) al Servizio Veterinario.

### Art. 74 - Tutela della Fauna selvatica non piccola

1. E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare, nel territorio comunale, le specie appartenenti alla fauna selvatica protetta fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare si rinvia alla LRT 56/00).
2. La detenzione autorizzata di cui al comma 1 di animali appartenenti alla fauna selvatica protetta dovrà garantire:
  - la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo (questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia),
  - per gli animali solitari gabbie singole,
  - la predisposizione di rifugi in grado di riprodurre per quanto possibile le ottimali condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura, per evitare stress psico-fisico che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e della pesca, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.
3. E' vietata la molestia della fauna selvatica soprattutto nel periodo della riproduzione, della ibernazione e del letargo. E' vietata altresì la raccolta e la distruzione di nidi e uova.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve, e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al SUTA.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà essere espletata in maniera tale da impedire danni agli animali.
5. La Polizia Municipale (in concorso con i soggetti individuati nell'art. 16 della LRT 56/00) accerta le violazioni perpetrate in danno a quanto prescritto dalla richiamata legge regionale.

## **Capo XII - ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 75 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati, non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale.
2. L'allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici sono subordinati ad apposita autorizzazione del SUAP previo accertamento del Servizio Veterinario della ASL. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire comunicazione al SUTA entro dieci giorni, corredata della documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al comma 2, il Servizio veterinario accerta, a spese degli interessati secondo il tariffario vigente:
  - a) le modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;
  - b) la idoneità strutturale ed igienico sanitaria dei ricoveri e delle aree destinate agli animali.
4. L'allevamento, il commercio e la detenzione finalizzata al commercio di animali esotici senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste dall'autorizzazione, o in condizioni ritenute non idonee dal Servizio Veterinario, comportano (oltre alla sanzione amministrativa e alla revoca dell'autorizzazione) l'immediato sequestro cautelativo degli animali da parte del Servizio Veterinario (ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981), nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, a un idoneo centro di ricovero.
5. Il sequestro è altresì disposto nel caso di detenzione non finalizzata al commercio laddove la stessa sia praticata in condizioni non ritenute idonee dal Servizio Veterinario della ASL.
6. Si rinvia, per quanto non disciplinato, alle norme CITES.

## **Capo XIII – ANIMALI DA REDDITO**

### **Art. 76– Rinvio alla normativa nazionale e comunitaria**

1. Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, e in particolare ai seguenti decreti legislativi:

- D.Lgs n. 146/2001 (Attuazione della Direttiva 1998/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- D.Lgs n. n. 267/2003 (Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento);
- D.Lgs n. 534/1992 (Attuazione della Direttiva 1991/630/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini), così come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 (Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- -D.Lgs n. 533/1992 (Attuazione della Direttiva 1991/629/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli), così come modificato dal D.Lgs n. 331/1998 (Attuazione della Direttiva 1997/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli);
- -D.lgs 333/98 sulla macellazione.

## Capo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 77 - Contenimento e riduzione delle popolazioni animali

1. L'amministrazione comunale potrà emanare disposizioni o provvedimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione di interventi di contenimento della crescita o riduzione delle popolazioni di animali, diversi da quelli di affezione, ai fini della tutela della salute pubblica, del decoro urbano e del territorio.

### Art. 78 – Interventi per favorire la presenza di animali selvatici

1. Ogni intervento edilizio su edifici esistenti o su terreni non edificati deve comportare, a carico del soggetto titolare dell'intervento, l'adozione di *accorgimenti* e *cautele* rivolte a favorire la permanenza o la presenza di animali selvatici; a tale fine sarà cura del soggetto interessato all'intervento edilizio contattare il personale qualificato del Corpo forestale dello Stato onde concordare possibili accorgimenti e cautele. L'Amministrazione potrà prevedere forme di incentivazione per coloro che realizzeranno interventi, segnalati e dimostrati, volti a favorire la permanenza e/o la presenza delle specie di cui al punto precedente.

La Giunta comunale provvederà con proprio atto ad individuare e definire forme e modalità per l'erogazione del suddetto incentivo.

2. La progettazione di opere o lavori pubblici sul territorio comunale deve essere corredata dalla documentazione attestante l'adozione degli accorgimenti e delle cautele necessarie per favorire la permanenza o la presenza di animali selvatici.

3. Al fine di non incentivare forme di approvvigionamento per animali non bisognosi di cibo, è vietato distribuire a terra sostanze destinate alla alimentazione degli animali selvatici.

4. Il Comune favorisce l'installazione di mangiatoie e di nidi artificiali, impartendo le necessarie istruzioni e promuovendo appositi incontri formativi nelle scuole. A tal fine il Comune può incaricare gli *Enti e/o Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste* di curare l'installazione, la manutenzione e la rimozione di mangiatoie e nidi artificiali nelle aree pubbliche. I nidi artificiali e le mangiatoie, una volta installati, possono essere rimossi o sottoposti ad interventi di manutenzione nel massimo rispetto delle primarie esigenze degli animali selvatici.

5. L'osservazione di animali selvatici e la *cine-fotografia* naturalistica, condotte singolarmente o in gruppo nel territorio comunale, devono essere svolte in modo da non comportare disturbo o nocimento alla fauna, in particolare nel periodo della riproduzione.

### Articolo 79 - Sanzioni

1. Tutte le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicate ai sensi della legge 689/81 e dell'art 7 bis del D.lgs 267/00.

2. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) *sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 150,00 per violazione degli articoli:*

- *art. 18*
- *art 22*
- *art 23*
- *art 38 comma 3*
- *art 43 comma 3 (sono sanzionati gli esercenti attività di commercio)*
- *art 52 comma 3*
- *art 69 comma 1 lett a, comma 3.*
- *art 72*
- *art 75*

b) *sanzione amministrativa da €. 50,00 ad €. 300,00 per violazione degli articoli:*

- *art 9 – detenzione - lettere b, f, i, n*
- *art 19*
- *art 24*

- art 27
- art 28
- art 29
- art 39
- art 47
- art 52 comma 2
- art 60
- art 62

c) sanzione amministrativa da €. **80,00** ad €. **500,00** per violazione degli articoli:

- art 9 – detenzione - lettere a, c, d, e, g, h, l, m, o, p
- art 9 – maltrattamento – lettere c, e, i,
- art 35
- art 37 comma 4
- art 38 comma 1, comma 2, comma 5, comma 7
- art 55
- art 57 comma 3
- art 63
- art 65
- art 66
- art 67
- art 69 comma 1 lett b
- art 71
- art 75

3. Laddove articoli del presente Regolamento prevedano “divieti” per i quali non è stabilita ai sensi del comma precedente una specifica sanzione verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui alla lettera “b”.

4. Tutte le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni vengano poste in essere da soggetti che svolgono attività di commercio e/o di allevamento di animali. Gli importi delle sanzioni saranno aggiornati periodicamente con atto di Giunta comunale.

5. Laddove previsto si procederà al sequestro dell’animale che verrà ospitato presso le strutture preposte; la restituzione dell’animale al proprietario/detentore sarà subordinata alla eliminazione della causa che ha dato origine al sequestro.

6. I proventi delle sanzioni amministrative, confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno, in via prioritaria, a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali.

7. Allorquando la violazione del Regolamento configuri altresì l’estremo del reato penale la Polizia Municipale avrà cura di effettuare le dovute segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 80 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Zoofile.

#### **Art. 81 - Fattispecie non disciplinate dal presente regolamento**

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, si provvederà, nel rispetto:

- a) della normativa nazionale e regionale;
- b) delle ordinanze sindacali;
- c) dei pareri espressi dall’Autorità Sanitaria Veterinaria dell’Azienda USL.

#### **Art. 82 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.02.2009 conformemente con quanto disposto nella delibera di Consiglio Comunale n..... del .....

#### **Art. 83 - Norma transitoria**

1. I proprietari e/o detentori di animali che non fossero in regola rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento dovranno adeguarsi entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Durante tale periodo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste è sostituita dall'invito ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 84 – Norme di contrasto**

1. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti comunali recanti disposizioni in contrasto con quelle del presente Regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento non possono essere modificate se non per mezzo di espressa delibera del Consiglio Comunale.

#### **Art. 85 - Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento a norma del vigente Statuto Comunale, verrà debitamente pubblicizzato mediante:
  - *affissione all'Albo Pretorio Comunale,*
  - *pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente - voce "Regolamenti".*
2. Il SUTA provvederà – *con mezzi idonei* – a pubblicizzare e far conoscere il presente Regolamento fra i cittadini del Comune.